



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice del lavoro Giovanni Mimmo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero **33495** del ruolo generale dell'anno **2015** promossa

DA

**COMUNE** \_\_\_\_\_), in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Maria Antonietta Carra

RICORRENTE-RESISTENTE IN RICONVENZIONALE  
CONTRO

**INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"**, con sede in Roma via Nizza n. 35, in persona del presidente legale rappresentante *pro-tempore* Andrea Camporese, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35 presso l'ufficio legale dell'istituto, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Bruno E. Pontecorvo

RESISTENTE-RICORRENTE IN RICONVENZIONALE  
NONCHE'

**E DEI** \_\_\_\_\_), in persona del direttore pro-tempore Orazio Parisi, elettivamente domiciliata presso la sede in Roma via M. Brighenti n. 23, rappresentata e difesa dal dott. Mario Bartolomucci

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. In data 17 novembre 2014 funzionari di vigilanza INPGI hanno eseguito un accertamento ispettivo presso il \_\_\_\_\_ all'esito del quale è stata riscontrata la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di tipo autonomo tra il Comune e la giornalista pubblicista \_\_\_\_\_ sin dal 2004, ma che di fatto tale rapporto era da ritenersi subordinato e hanno evidenziato che la giornalista è stata assunta con la qualifica contrattuale di istruttore direttivo amministrativo dal 16 luglio 2012, ma che i contributi



previdenziali sono stati versati ad altro ente. Nel verbale si quantificavano in € 30.530,00 i contributivi omessi dal novembre 2009, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre € 20.917,00 a titolo di sanzioni.

Avverso il suddetto verbale il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituito presso direzione interregionale del lavoro di Roma; con decisione del 16 aprile 2015 il ricorso è stato rigettato.

1.1. Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2015 Il \_\_\_\_\_ ha contestato il verbale di accertamento dell'INPGI e il provvedimento di rigetto del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, affermando che prima del 16 luglio 2012 il rapporto di lavoro tra il Comune e la \_\_\_\_\_ si è sviluppato con le modalità tipiche di una collaborazione autonoma senza alcun vincolo di subordinazione; ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'INPGI e la direzione interregionale del lavoro di Roma chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento e del provvedimento di rigetto del ricorso.

1.2. L'INPGI ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. In particolare, ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la giornalista sopra indicata e il Comune e che l'ente territoriale ha omesso di conseguenza il versamento dei contributi previdenziali pari ad € 30.530,00 e che su questi devono essere quantificate le sanzioni pari ad € 20.917,00. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna del Comune al pagamento della somma di € 51.447,00.

1.3. La Direzione Interregionale del lavoro di Roma ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, sul rilievo che la decisione del comitato regionale per i rapporti di lavoro è un atto amministrativo e il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

1.4. Il Comune ha contestato la domanda riconvenzionale, contestando la qualificazione del rapporto di lavoro con la giornalista \_\_\_\_\_ nei termini della subordinazione e, in ogni caso, ha contestato la quantificazione, sia dei contributi sia delle sanzioni, rilevando di avere versato regolarmente all'Inps i relativi contributi. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale.

2. Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Direzione interregionale del lavoro, eccezione da un punto di vista logico-giuridico da esaminarsi prima rispetto a quella di difetto di giurisdizione.

Infatti, con il presente ricorso il Comune si lamenta solo ed esclusivamente del contenuto del verbale redatto dagli ispettori dell'Inps e dell'esito dell'accertamento, ma non solleva alcuna autonoma contestazione alla decisione sul ricorso amministrativo, la quale secondo il Comune è sbagliata perché è sbagliato il verbale di accertamento.

Ne consegue che la valutazione della legittimità del verbale assorbe ogni ulteriore questione, nel senso che qualora il giudice dovesse annullare il verbale l'esito del ricorso



amministrativo perderebbe qualsiasi rilevanza, qualora, invece, dovesse ritenere legittimo il contenuto del verbale, l'esito del ricorso non potrebbe che essere ritenuto legittimo.

Poiché, allora, manca una vera e propria domanda proposta nei confronti della Direzione interregionale del lavoro di Roma, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa.

3. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (cfr. Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; 22 novembre 2010, n. 23625).

Nella fattispecie in esame il Comune non contesta la natura dell'attività espletata dalla Bonecchi, per cui i caratteri sopra indicati al fine di attribuire carattere giornalistico alla attività della stessa possono ritenersi sussistenti, come, peraltro, emerso dall'istruttoria. Il teste ha riferito che \_\_\_\_\_ era la responsabile dell'ufficio stampa del Comune, si occupava di predisporre o visionare i comunicati stampa; il teste \_\_\_\_\_ sindaco del Comune in tutto il periodo oggetto dell'accertamento, ha dichiarato che \_\_\_\_\_ era la responsabile della comunicazione esterna, il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato che \_\_\_\_\_ era incaricata dell'attività di comunicazione relativa al sindaco e agli assessori.

3.1. L'INPGI afferma che l'attività giornalistica è stata resa con le modalità tipiche della subordinazione, in difformità rispetto al contratto di collaborazione autonoma stipulato tra le parti.

I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza



che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (cfr. Cass. 23 settembre 2005, n. 18660; 14 luglio 2005, n. 14832; 9 aprile 2004, n. 6983; 18 agosto 2003, n. 12079; 29 novembre 2002, n. 16997; 26 marzo 2002, n. 4338).

In senso opposto, la subordinazione non può essere esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (cfr. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3320; 7 settembre 2006, n. 19231; 17 agosto 2004, n. 16038; 20 agosto 2003, n. 12252).

3.2. Si deve rilevare la peculiarità dell'attività giornalistica che si caratterizza per la natura squisitamente intellettuale della professione, per i margini di autonomia e la sua creatività, che portano a ritenere attenuati i parametri della subordinazione come sopra sinteticamente descritti.

Pertanto, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro e della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).

Il vincolo della subordinazione va ravvisato, in particolare, nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore; viceversa il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedutisi nel tempo - un'unica "fornitura", anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797).

In tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore,



della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (cfr. Cass. 6 marzo 2006, n. 4770; 21 agosto 2004, n. 16543; 16 maggio 2001, n. 6727).

4. Applicando tali principi alla fattispecie in esame emerge chiaramente l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

I testimoni escussi hanno descritto in maniera concorde le modalità dell'attività lavorativa della giornalista

Si deve precisare che ha svolto le sue attività sin dal 2004, ma oggetto del presente giudizio è unicamente il periodo dal novembre 2009 in quanto i contributi relativi al periodo precedente sono prescritti. Inoltre, dal 16 luglio 2012 il Comune ha assunto con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle medesime mansioni di responsabile dell'ufficio stampa, per cui il periodo oggetto della presente controversia arriva fino al 15 luglio 2012.

Il teste addetto all'ufficio stampa del Comune, ha riferito che era la responsabile dell'ufficio, era lei che organizzava il lavoro dell'ufficio stampa, che la sua prestazione lavorativa era quotidiana, con la precisazione che non aveva un vincolo di orario nel senso che poteva arrivare dopo o uscire prima senza dover richiedere l'autorizzazione e lo stesso valeva per le assenze per ferie o permessi. Il teste ha precisato che dopo l'assunzione l'attività di è rimasta la stessa, con l'unica differenza che dal luglio 2012 è tenuta a timbrare la presenza in ufficio e a rispettare l'orario. Anche quando era collaboratrice, dunque nel periodo dal 2009 al 2012, aveva rapporti diretti con il sindaco e gli assessori, dai quali riceveva le disposizioni e dava a sua volta le disposizioni. Il teste, infine, ha confermato le dichiarazioni che aveva reso agli ispettori dell'INPGI nel corso dell'accertamento nel settembre 2014, ove ha dichiarato che presso l'ufficio stampa lavorava a tempo pieno, controllava la rassegna stampa, predisponendo comunicati stampa, aggiornava il sito internet del Comune, organizzava conferenze stampa e teneva i rapporti con i media.

Il teste sindaco del Comune dal 2006 al 2016 ha confermato che la svolgeva un ruolo di supporto al sindaco per la comunicazione esterna e che era la responsabile dell'ufficio stampa; il teste ha dichiarato che era lui stesso che le chiedeva di redigere comunicati stampa o addirittura era lui stesso che le dettava il contenuto, poi lei li scriveva e lui li rivedeva. Il teste ha precisato che dopo l'assunzione nel 2012 il rapporto che aveva con la è mutato nel senso che prima lui aveva un rapporto diretto con la giornalista, mentre dopo lei era sottoposta ad un dirigente, per cui il rapporto era mediato e non più diretto.



Infine, il teste dirigente comunale, ha riferito che la l era a disposizione sia del sindaco sia degli assessori per il compimento di attività di comunicazione da loro richiesta. Il teste ha precisato che fino al 2012 la non era soggetta ad orari, ma organizzava il proprio lavoro in piena autonomia e non era tenuta a recarsi presso la sede del Comune, precisando che il sindaco o gli assessori se avevano bisogno di lei la contattavano per telefono.

4.1. Dall'istruttoria compiuta e dalle dichiarazioni rese dagli stessi interessati in sede di accertamento ispettivo, sono emersi che consentono di affermare la piena sussistenza dei requisiti della subordinazione, seppure con le forme attenuate di cui si è ampiamente dato conto.

In generale, è emerso che la giornalista svolgeva la propria attività lavorativa presso l'ufficio stampa del Comune, situato all'interno degli uffici dell'ente, utilizzava strumenti di proprietà dell'ente, aveva una propria postazione lavorativa, partecipava a riunioni aventi ad oggetto il lavoro dell'ufficio stampa, curava la rassegna stampa, il sito internet del Comune, comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, assolveva, cioè, a tutti gli incarichi connessi all'ufficio stampa del Comune; la giornalista era la responsabile dell'ufficio stampa e coordinava altri dipendenti.

La prestazione era quotidiana e, seppure priva di rigidi vincoli di orario, la giornalista doveva garantire la realizzazione di alcune attività entro orari prestabiliti (per esempio, i comunicati stampa dovevano essere predisposti entro il momento convenuto con il referente politico per la loro divulgazione, ecc.), così che la presenza nell'ufficio stampa era costante. Peraltro, dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che , seppure non fisicamente presente negli uffici del Comune, rimaneva a disposizione tanto che veniva contattata telefonicamente anche quando si trovava a casa.

La giornalista aveva un rapporto diretto con gli organi politici del Comune (sindaco e assessori), tanto che il politico interessato concordava con il giornalista i tempi e il contenuto del comunicato stampa, provvedendo poi alla correzione dello stesso.

La retribuzione era stabilita in misura fissa ogni mese e non variava in base alla qualità o alla quantità della prestazione.

Si può concludere che le modalità generali della prestazione consentono di affermare che si sia in presenza dello svolgimento di un'attività certamente non occasionale, ma continuativa e rivolta ad assicurare e ad assorbire tutte le esigenze informative riguardanti l'attività dell'ufficio stampa del Comune, che era diretto e coordinato dalla giornalista in questione.

Sussiste, inoltre, il vincolo di dipendenza, inteso nella persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive, in



quanto la giornalista in questione era tenuta a garantire una determinata prestazione lavorativa stabilita dal datore di lavoro.

L'elemento che nel contesto lavorativo sopra specificato pare al giudice di maggiore rilievo è quello secondo il quale la lavoratrice non fosse del tutto libera di non rendere alcuna attività, pur in assenza di precisi obblighi di presenza o di orario, in quanto doveva pur sempre coordinare la propria attività con quella degli altri colleghi al fine di garantire in ogni caso la presenza per l'espletamento di un determinato servizio.

Pertanto, seppure è risultato che la giornalista non avesse rigidi vincoli di orario e che non fosse tenuta alla preventiva autorizzazione ad assentarsi ovvero alla successiva giustificazione di una assenza, tali margini di autonomia appaiono piuttosto esigui in quanto tutto questo era pur sempre vincolato alla necessità che una determinata prestazione venisse in ogni caso garantita, per cui i vincoli di orario e di presenza possono ritenersi in concreto sussistenti, nel senso che la giornalista non avrebbe potuto sottrarsi arbitrariamente e discrezionalmente alla prestazione senza il coordinamento con il datore di lavoro ovvero con gli altri colleghi; del resto si è già avuto modo di evidenziare che vincoli di orario e di presenza sono elementi che nel rapporto di lavoro giornalistico possono risultare di scarso valore, stante il carattere intellettuale della prestazione.

Non si può, pertanto, affermare che la prestatrice fosse assolutamente libera di scegliere se e quando rendere la propria prestazione, in quanto la stessa era pur sempre tenuta a coordinarsi con le esigenze del datore di lavoro.

Sotto questo profilo appare particolarmente rilevante la modalità del compenso, stabilita non sulla base del tempo della prestazione, ovvero della tipologia della stessa, ma in maniera fissa, segno evidente che il datore di lavoro confidava in una costante e continua prestazione lavorativa.

A prescindere da vincoli di orario, la presenza si configura come un obbligo quando è imposta dal datore di lavoro, cioè risponde ad uno specifico interesse aziendale consistente nel potere contare in ogni momento sulle energie lavorative del prestatore; al contrario, quando il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro non già sulla base di un obbligo ma in relazione ad una scelta volontaria dettata essenzialmente dalla circostanza pratica che più dura la prestazione lavorativa maggiori sono le possibilità di guadagno, la disponibilità non risponde più ad un interesse, quantomeno esclusivo, del datore di lavoro ma dello stesso lavoratore.

Nella presente fattispecie la struttura del compenso consente di affermare che la presenza quotidiana del prestatore sul luogo di lavoro assolvesse esclusivamente ad una esigenza del datore di lavoro, consistente nella copertura di tutti i servizi informativi riguardanti l'attività del Comune.

Manca, in senso opposto, del tutto il rischio a carico del prestatore, che caratterizza il rapporto di lavoro autonomo rispetto a quello subordinato, nel senso che questi non subisce



alcuna conseguenza da eventuali diverse modalità della prestazione, risultando la retribuzione stabilita in maniera preventiva e fissa.

Infine, il *nomen iuris* attribuito dalle parti (nella fattispecie convergente verso un rapporto di lavoro autonomo), costituisce elemento meramente sussidiario ai fini dell'accertamento della natura, subordinata o meno, di un rapporto di lavoro, e non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini, in quanto esso assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; 5 luglio 2006, n. 15327; 13 maggio 2004, n. 9151).

4.2. Altro elemento rivelatore dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal novembre 2009 al 15 luglio 2012 è che \_\_\_\_\_ a decorrere dal 16 luglio 2012 è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, continuando a svolgere le medesime attività svolte in precedenza, con la sola differenza dell'esistenza di un vincolo rigido di orario e dell'obbligo di giustificare le assenze, elementi che in sé, per quanto sopra specificato, non sono in grado di giustificare la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato.

4.3. In conclusione, l'ampiezza delle prestazioni della \_\_\_\_\_ l'intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità dell'impegno professionale, certamente quotidiano, l'affidamento della responsabilità dell'intero ufficio stampa dell'ente, la costante presenza presso gli uffici comunali con il pieno utilizzo delle strutture dell'ente, la partecipazione attiva alle riunioni di redazione, il percepire una retribuzione fissa e continuativa e non collegata al numero dei servizi predisposti, la soggezione al potere direttivo dei vertici politici, consentono di affermare che la giornalista fosse stabilmente inserito nella redazione medesima, escludendo per converso che la sua prestazione possa essere relegata a mera collaborazione occasionale e sporadica.

In senso opposto, stante le peculiarità del ruolo di giornalista, non hanno rilevanza gli aspetti evidenziati dalla società opponente quali l'assenza di un obbligo di presenza e di orario, godendo la giornalista di una certa libertà di movimento, in quanto non incompatibile con l'autonomia di cui gode un giornalista pur all'interno di un rapporto di lavoro subordinato.

L'autonomia operativa del giornalista è una caratteristica intrinseca di tale professione, per cui non rileva, certamente, ai fini della subordinazione, la circostanza che fosse lo stesso giornalista ad individuare gli argomenti e le tematiche da trattare nei suoi servizi.

5. La qualificazione del rapporto di lavoro in questione quale prestazione di lavoro subordinato anche per il periodo novembre 2009-15 luglio 2012 comporta quale corollario l'obbligo del versamento da parte dell'ente dei contributi previdenziali maturati in tale arco temporale; trattandosi di lavoro con contenuto giornalistico i contributi previdenziali devono essere versati in favore dell'INPGI.



5.1. Una volta affermato l'obbligo del versamento dei contributi non può ritenersi condivisibile l'affermazione del Comune circa l'esistenza di un pagamento liberatorio eseguito nei confronti dell'INPS.

Il Comune, infatti, premesso di avere versato i contributi previdenziali per la giornalista all'Inps, si è limitato ad invocare la disposizione di cui all'art. 116 ultimo comma della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui prevede che il pagamento dei contributi previdenziali ad altro istituto ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e comporta l'obbligo dell'ente che ha ricevuto i contributi di trasferire gli stessi all'ente titolare, senza aggravio di sanzioni o interessi.

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; 3 ottobre 2007, n. 20735).

L'art. 1189 cod. civ. - a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza - è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione - per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile - non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi (Cass. 3 giugno 2002, n. 8041; 24 febbraio 2000, n. 2127; 20 maggio 1996, n. 4637).

Ai fini dell'operatività delle norme invocate, pertanto, presupposto essenziale è che vi fosse una oggettiva incertezza circa il soggetto cui versare i contributi, per cui il contribuente abbia versato i contributi all'ente previdenziale sbagliato in buona fede, per errore scusabile. Tuttavia, l'onere della prova circa la oggettiva situazione di incertezza, nonché circa la sussistenza di un errore scusabile e della buona fede grava sul contribuente medesimo.

Nella fattispecie in esame, invece, il Comune non ha fornito alcuna allegazione in relazione ai motivi per i quali abbia versato i contributi previdenziali nei confronti della



giornalista alle proprie dipendenze non all'INPGI ma all'Inps. Il versamento dei contributi all'Inps in luogo dell'INPGI, infatti, è unicamente collegato non ad una situazione di incertezza circa l'ente destinatario degli stessi, ma unicamente al fatto che il Comune ha errato nella qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, da considerarsi subordinato e non autonomo.

Ne consegue che nei confronti della giornalista indicata il datore di lavoro da un lato è tenuto al versamento dei contributi previdenziali all'INPGI maggiorati di sanzioni e interessi e dall'altro ha diritto a ripetere quanto indebitamente versato all'Inps a seguito dell'annullamento della relativa posizione previdenziale.

5.2. In accoglimento della domanda riconvenzionale il Comune ricorrente deve essere condannato al versamento in favore dell'INPGI dei contributi previdenziali quantificati in € 30.530,00 per il periodo dal novembre 2009 al 15 luglio 2012.

Sulle somme omesse devono essere calcolate le sanzioni: la circostanza che il mancato versamento dei contributi sia dovuto ad una errata qualificazione del rapporto comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le ipotesi dell'evasione contributiva, per cui effettivamente la quantificazione operata dall'INPGI anche delle sanzioni appare corretta: € 20.917,00, oltre ulteriori sanzioni dal 17 novembre 2014.

Ne consegue che il Comune deve essere condannato al pagamento in favore dell'INPGI della somma complessiva di € 51.447,00.

6. Il Comune ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore dell'INPGI e della Direzione interregionale del lavoro di Roma delle spese di giudizio liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, diminuite nella misura del 20% per il secondo ente ai sensi dell'art. 152 *bis* disp. att. c.p.c., stante la difesa dell'ente a mezzo di propri funzionari

#### **P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,  
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Direzione interregionale del lavoro di Roma;  
rigetta la domanda proposta dal Comune di \_\_\_\_\_ ;  
condanna il Comune di \_\_\_\_\_ al pagamento in favore dell'INPGI della somma di € 51.447,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino al saldo;  
condanna il Comune di \_\_\_\_\_ al rimborso in favore dell'INPGI dei compensi professionali di avvocato che liquida in € 4.488,00, di cui € 585,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;  
condanna il Comune di \_\_\_\_\_ al rimborso in favore della Direzione interregionale del lavoro di Roma dei compensi professionali di avvocato che liquida in € 3.590,00 di cui € 468,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.  
Roma, il 14 febbraio 2017

Il giudice  
Giovanni Mimmo

